

DELIBERA N. 534/12/CONS

PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ EDITRICE GAZZETTA MATIN SRL (SETTIMANALE “GAZZETTA MATIN”) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L’AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio dell’8 novembre 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, recante “Adozione del nuovo regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Autorità”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana serie generale n. 138 del 15 giugno 2012, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n.28, recante “Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la propria delibera n. 423/12/CONS del 13 settembre 2012, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum propositivo indetto dalla regione Valle d’Aosta per il giorno 18 novembre 2012", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2012;

VISTA la propria delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005 recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il Referendum regionale parzialmente abrogativo della legge della Regione Sardegna 19 giugno 2001 n. 8 recante “Modifiche all’articolo 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6” indetto nella Regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 2005;

PRESO ATTO dell’attività istruttoria svolta dal Comitato regionale per le comunicazioni della Valle d’Aosta in relazione alla presunta violazione dell’art. 7 della legge n. 28/00 da parte della società editrice “Editrice Gazzetta Matin srl” esercente il settimanale *Gazzetta Matin*;

ESAMINATA la documentazione istruttoria trasmessa in data 25 ottobre 2012 (prot. n. 53000) da cui risulta la violazione dell'articolo 14 della delibera 35/07/CSP, cui la delibera n. 423/12/CONS fa espresso rinvio, da parte del settimanale "Gazzetta Matin" per aver pubblicato, in data 15 ottobre 2012, a pagina 88, un messaggio politico referendario senza la dicitura "messaggio referendario" e senza l'indicazione del "soggetto politico committente", documentata dalla copia del giornale acquisita agli atti;

VISTO l'atto di contestazione del Corecom Valle d'Aosta in data 22 ottobre 2012;

VISTE le controdeduzioni formulate dalla Società editrice nella memoria trasmessa in data 23 ottobre 2012, nella quale fa presente:

- che il messaggio oggetto di contestazione è privo dell'indicazione del soggetto politico committente a causa di un problema tecnico che non è stato possibile risolvere nel giorno dell'impaginazione del settimanale stante l'irreperibilità del grafico del committente;
- di aver provveduto a segnalare il problema al committente comunicando che non sarebbero stati accettati per la pubblicazione altri avvisi privi dei requisiti richiesti dalla legge, come difatti è avvenuto nella settimana successiva.

VISTA la delibera del Comitato regionale della Valle d'Aosta del 24 ottobre 2012 in cui si accerta l'intervenuta violazione delle disposizioni richiamate come documentata in atti, stante altresì l'ammissione dell'intervenuta violazione da parte della Società Editrice Gazzetta Matin srl;

VISTA la proposta formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni della Valle d'Aosta;

RAVVISATA la violazione delle disposizioni normative e regolamentari sopra richiamate, come motivato dal Corecom Valle d'Aosta nella delibera del 24 ottobre 2012 trasmessa unitamente alla documentazione istruttoria;

RITENUTO pertanto di aderire alla proposta formulata dal Comitato regionale della Valle d'Aosta;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'articolo 10, comma 8, lettera a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il quale prevede che *"l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa"*;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla Società Editrice Gazzetta Matin srl, editrice del settimanale "Gazzetta Matin", con sede in Centro Direzionale I Prismi Reg. Borgnalle 12 – 11100 Aosta, di pubblicare nel primo numero utile del settimanale "Gazzetta Matin" un messaggio recante l'indicazione della violazione dell'articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dell'articolo 14 della delibera 35/07/CSP per aver pubblicato in data 15 ottobre 2012, durante la campagna per il referendum propositivo indetto dalla Regione

Valle d'Aosta per il 18 novembre 2012, un messaggio referendario privo della dicitura "messaggio referendario" e dell'indicazione del soggetto politico committente, e non conforme alle forme ivi tassativamente previste.

A tale messaggio dovrà essere assicurata, per collocazione e realizzazione grafica, la stessa visibilità riservata al messaggio oggetto di contestazione.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Ufficio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interessi – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli". La comunicazione potrà essere anticipata via fax al n. 081/7507877.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l), e 135, comma 1, lett. c), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 8 novembre 2012

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Laura Aria